

IN SINTESI

Di seguito ulteriori chiarimenti sulle agevolazioni introdotte dal D.L. 31.5.2014 n. 83 “**Art bonus**”, entrato in vigore il 1.6.2014 e relative alle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e giuridiche, per favorire la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura, il rilancio del turismo e dello spettacolo.

Detrazione - In particolare, l’“Art-bonus” spetta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei 3 periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013; pertanto, in caso di esercizi coincidenti con l’anno solare, è fruibile per gli anni 2014, 2015 e 2016. Il bonus è costituito da un credito d’imposta pari al 65% (2014 e 2015) e al 50% (2016) delle somme che i contribuenti erogano per le finalità sopra ricordate.

Tuir - Ad oggi, l’art. 15, lettera h), del T.U.I.R. (che rimane in vigore, come beneficio “permanente”), prevede una detrazione IRPEF del 19% delle erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni e degli altri enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministero dei Beni e delle Attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione e il restauro delle cose, mobili e immobili, di interesse culturale, nonché le erogazioni effettuate per l’organizzazione di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali.

Reddito impresa - Un’analoga disposizione agevolativa è prevista, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, dall’art. 100, lett. f), dello stesso Testo Unico, con la differenza che per questi è prevista l’integrale deducibilità dal reddito delle erogazioni effettuate.

Duplicazione - Con l’introduzione dell’Art-Bonus (art. 1 del D.L. n. 83/2014) per il

periodo indicato dalla norma stessa (di operatività del credito d'imposta del 65% e del 50%) e al fine di evitare "duplicazioni di beneficio", la disciplina ordinariamente prevista per le erogazioni liberali dal T.U.I.R. (detrazioni IRPEF e deduzioni IRES) rimane "congelata". Deve ritenersi che detto divieto di applicazione riguardi le sole fattispecie che possono (ora) utilizzare il nuovo Art-bonus.

Art bonus – L'art. 1 del D.L. 31.5.2014 n. 83, entrato in vigore l'1.6.2014 e convertito nella L. 29.7.2014 n. 106, ha introdotto un credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo effettuate da persone fisiche e giuridiche (c.d. "Art-Bonus").

Ripartizione - Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. In merito alle modalità di fruizione, il comma 3 dell'art. 1 prevede che "ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito di impresa, il credito d'imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni".

Indicazione in Unico - Atteso che il citato comma 3 consente l'utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 solo ai titolari di reddito di impresa, le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi.

Versamento imposte - In particolare, questi ultimi iniziano a fruire della prima quota annuale del credito di imposta (nella misura di un terzo dell'importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite temporale.

Compensazione - I soggetti titolari di reddito di impresa utilizzano il credito di imposta, a scomputo dei versamenti dovuti e da effettuarsi mediante il modello di pagamento F24, nei limiti di un terzo della quota maturata, a partire dal 1° giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali. Si precisa che la quota corrispondente a un terzo del credito di imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito.

Mancato utilizzo - In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d'imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito. Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, il riferimento alla "ripartizione in tre quote annuali di pari importo" deve intendersi in concreto riferito ai tre periodi di imposta di utilizzo del credito.

Esclusione del limite di 250.000 - Relativamente ai limiti di utilizzo del credito di imposta in esame, si ricorda che, in base a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo in commento, il credito non soggiace ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Di conseguenza, il credito di

imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura che, al pari di tutti i crediti di imposta agevolativi concessi alle imprese, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo, pertanto per importi anche superiori al limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi.

Esclusione di altri limiti - Per espressa previsione di legge, all'Art-Bonus non si applica neanche il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all'articolo 34 della Legge n. 388 del 2000, pari a 700.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014. Inoltre, si precisa che per le caratteristiche del credito in esame, non si applica neanche la limitazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede un divieto di compensazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.